

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 123

19 aprile 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE DEFRANCESCHI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1991, N. 17 'DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE'

Oggetto assembleare n. 2605

Relazione

Il settore delle attività estrattive è fortemente cambiato negli ultimi venti anni, mentre la legislazione in materia è ferma in Emilia-Romagna al 1991. Si ravvede, quindi, l'urgenza di riformare il settore, adeguandosi alle nuove normative e seguendo gli sviluppi che lo stesso ha subito.

Il presente progetto di legge inserisce, all'interno della disciplina delle attività estrattive, anche la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione. Attività spesso, ma non sempre, connesse.

Nell'ottica di modifica dell'assetto istituzionale delle Province, vengono, in tutto il PdL, riviste anche le funzioni delegate attualmente alle stesse, che in parte sono trasferite ai Comuni e, in altra parte, reintegrate tra le funzioni regionali.

In considerazione dei rapidi mutamenti che caratterizzano queste attività produttive e dei cambiamenti sugli scenari edilizi del rapporto domanda/offerta, si riduce, da 10 a 5 anni, la durata della pianificazione dei fabbisogni stessi, in modo da migliorarne la flessibilità.

Si prevede un adeguamento delle tariffe, ormai completamente slegate dal valore dei materiali estratti, infatti, le tariffe sono ferme al 21 gennaio 1992, quando la delibera di Giunta n. 70 fissava dei valori ancora in lire, prevedendo un loro adeguamento annuale rapportato, almeno all'indice ISTAT.

Essendo note le difficoltà che, spesso, si riscontrano per raggiungere un pieno recupero delle aree estrattive dismesse, il loro restauro naturalistico, e/o la destinazione ad un uso pubblico o sociale, queste condizioni sono trasformate in vincoli e non più elementi preferenziali.

Viene meglio precisato che anche gli impianti di lavorazione degli inerti, non direttamente connessi a una cava, andranno censiti ed autorizzati all'interno del Piano. Spesso, infatti, la confusione normativa ha portato alla nascita di impianti non autorizzati o che i Comuni avevano difficoltà ad inquadrare, in termini di tipologia di attività produttiva.

Dato che spesso le autorizzazioni di cava vengono rinnovate e/o sono oggetto di ampliamenti che lasciano ferite aperte sul territorio per molte decine di anni, si pone, nel PdL, un limite chiaro e non aggirabile di 5 anni, per l'intero ciclo di attività.

Si introduce, inoltre, la revoca dell'autorizzazione in caso di danno ambientale e vengono inasprite le sanzioni per le attività abusive in alveo fluviale, per l'estrazione di volumi superiori a quanto autorizzato.

Di notevole importanza è anche la definizione delle tutele in materia ambientale. Le autorizzazioni all'attività estrattiva non potranno essere concesse in tutte le aree boscate, nei parchi, nelle riserve regionali, nei siti Rete Natura 2000, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di

particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (falde e sorgenti) e dove siano presenti rocce contenenti amianto (formazioni ofiolitiche).

Riguardo alla gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione, in ottemperanza alla normativa nazionale ed europea, viene introdotta una rigorosa regolamentazione volta a tracciare tutti i movimenti di questi materiali, al fine di garantire, in essi, l'assenza di contaminanti e prevenire inquinamenti ambientali.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1****Modifica del titolo della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive"**

1. Il titolo della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

"Disciplina delle attività estrattive e della gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione".

Art. 2**Sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n. 17 del 1991**

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini del coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento, previsti dal comma 3 e le concessioni, di cui al comma 4, sono tempestivamente comunicati ai Comuni territorialmente interessati, che provvedono a computare i relativi quantitativi all'interno del PAE."

Art. 3**Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 17 del 1991**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che abbiano come conseguenza l'estrazione, a fini della trasformazione, selezione o, comunque, utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno."

Art. 4**Sostituzione della lettera b), comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 17 del 1991**

1. La lett. b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituita dalla seguente:

"b) il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)."

Art. 5**Modifica del comma 2, articolo 5 della L.R. n. 17 del 1991**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 la parola "infra" è eliminata.

Art. 6**Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1991**

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)

1. Il PRAE costituisce parte del piano regionale previsto dall'art.

12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 "Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale" e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

2. Il PRAE è elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

3. Il PRAE contiene:

a) la quantificazione su scala regionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale quinquennale;

b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovcomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;

c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle nuove cave e per il recupero di quelle abbandonate e non oggetto di sistemazione;

d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.

4. Il PRAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi, di cui all'art. 2, nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.

5. Il PRAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.

6. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazione del PRAE.

7. Il PRAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni cinque anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della sua scadenza."

Art. 7**Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 17 del 1991**

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PRAE ed, in particolare, di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.

2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, da adeguata cartografia e dalle relative norme tecniche di attuazione. Esso individua:

a) le aree ulteriori, rispetto ai poli individuati dal PRAE, da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali litoidi connessi o meno all'attività di cava;

b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;

- c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
- d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione;
- f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generali; organo autorizzante è, in questo caso, la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.”.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Piano particolareggiato
per le aree destinate ad attività estrattiva

1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva.
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 “Tutela e uso del territorio”.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
 - a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
 - b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
 - c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
 - d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
 - e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
 - f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
 - g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Adeguamento del PAE

1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PRAE entro due anni dall'entrata in vigore del PRAE stesso.
2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PRAE.
3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini

di cui ai commi 1 e 2, il PAE è elaborato ed adottato dalla Regione Emilia-Romagna.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Esonero

1. I Comuni che non hanno attività estrattive cogenti o previste sul loro territorio sono esonerati dall'obbligo di adottare il PAE.”.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. Il Responsabile del procedimento verificata, entro trenta giorni dalla presentazione, la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, di cui all'art. 13, cura, entro lo stesso termine, la pubblicazione della domanda con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e, contestualmente, trasmette copia degli elaborati a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni.
3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria comunale e convoca, entro settanta giorni dalla presentazione della domanda, una Conferenza di Servizi per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.
4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine, non superiore a trenta giorni per l'adozione delle decisioni.
5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende, per una sola volta, i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autorità comunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, previa presentazione della garanzia fideiussoria.
7. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
8. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera nonché le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione

ambientale. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie e specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale. L'autorizzazione contiene:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
 - b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
 - c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
 - d) la data di scadenza;
 - e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
 - f) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi.
9. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
Convenzione

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1. Le tariffe per gli anni 2012 e 2013 sono riportate nell'Allegato A della presente legge, successivamente la Giunta regionale provvede annualmente al loro adeguamento, in misura non inferiore all'indice Istat dei prezzi al consumo FOI.

3. La convenzione prevede una garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima e potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

4. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute, nella misura del quaranta per cento, alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sul-

la base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate.

5. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
6. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
7. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime;
- e) piano di coltivazione della cava corredato da planimetrie in scala 1:2000 a sezioni in scala 1:200 tali da individuare l'assetto che prevedibilmente il terreno verrà ad assumere in conseguenza dell'attività di coltivazione; dovranno essere indicate le zone di escavazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse ritenuto necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata;
- f) un progetto di risistemazione graduale che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostituzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione, altre opere che si rendessero necessarie, inoltre, all'elenco delle opere dovrà accompagnarsi l'indicazione dei rispettivi tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala opportuna, dovrà essere precisata, ove necessario, la natura e la provenienza dei materiali da riporto, le essenze da mettere a dimora;
- g) proposte di convenzione;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
- i) programma economico-finanziario;
- l) documentazione fotografica;
- m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale;

o) l'indicazione delle opere da realizzarsi per l'urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto;

2. I documenti indicati alle lettere d), e) ed f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze professionali richieste.”

Art. 14

Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è abrogato.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Durata dell' autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni e non possono essere rinnovate. Eventuali varianti non possono comunque determinare variazioni della durata iniziale. Per un periodo minimo di cinquanta anni non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni che interessino lo stesso sito e le sue porzioni limitrofe per un raggio di 1 kilometro.”

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 16 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Decadenza

1. Il Sindaco o la Regione pronunciano la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;

b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

d) in caso di perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

e) in caso di inadempimento delle prescrizioni fissate, nonché di realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;

f) in caso di trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune.

2. In caso di decadenza, il Comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'imprenditore.

3. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di

otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

4. Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.”

Art. 17

Modifiche all'articolo 18 della L.R. 17 del 1991

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 dopo le parole “salute pubblica,” sono aggiunte le parole “per danno ambientale”. 2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“2. La revoca e' disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni, se non sussistono responsabilità a carico del titolare della Concessione, viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”

Art. 18

Modifiche all'articolo 20 della L.R. 17 del 1991

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 dopo la parola “svolte” sono aggiunte le parole “dalla Regione e”.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 22 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Sanzioni

1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e non potrà essere titolare di concessioni per i successivi cinque anni.

2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e divieto di titolarità di concessioni per i successivi tre anni;

b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a diecimila euro e non superiore a trentamila euro fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.

3. Il valore commerciale, di cui ai commi 1 e 2, è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro.

5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n.21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 20

Sostituzione della rubrica del Titolo V della L.R. 17 del 1991

1. La rubrica del titolo V della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituita dalla seguente: "Organi regionali".

Art. 21

Modifiche all'articolo 23 della L.R. 17 del 1991

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 le parole: "consultivi nei casi previsti", sono sostituite dalle parole: "assegnati e previsti".

Art. 22

Modifiche all'articolo 24 della L.R. 17 del 1991

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 le parole: ", delle province" sono eliminate.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

"5. La partecipazione alla Consulta è a titolo non oneroso."

Art. 23

Abrogazione dell'articolo 25 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 25 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è abrogato.

Art. 24

Modifica del comma 1, articolo 28 della L.R. 17 del 1991

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 le parole: "e infraregionali" sono eliminate.

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 la parola: "comunali" è eliminata.

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 17 del 1991

1. L'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Efficacia dei PAE

1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.

2. I PAE e loro varianti da approvare dalla Regione, in data posteriore alla pubblicazione della presente legge, non devono

contenere previsioni di attività estrattive ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:

- a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
 - b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;
 - c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
 - d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
 - e) zone di tutela naturalistica;
 - f) terreni siti a quote superiori ai 1.200 metri;
 - g) sistema forestale e boschivo;
 - h) parchi, riserve regionali, siti Rete Natura 2000;
 - i) zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - l) zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
 - m) zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
3. Non sono in ogni caso ammissibili attività estrattive ricadenti in aree ove siano presenti formazioni ofiolitiche.

Art. 26

Modifica dell'articolo 35 della L.R. 17 del 1991

1. Alla fine dell'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 sono aggiunte le parole: "- il comma 2 dell'art. 35 del PTPR."

Art. 27

Integrazione della L.R. 17 del 1991

1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente:

"TITOLO VIII

La gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione

Parte I

Art. 36

Obiettivi e finalità

1. La presente legge disciplina, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le modalità di gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da interventi di demolizione/costruzione, con le seguenti finalità:

- a) garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo;
- b) limitare la produzione di rifiuti;
- c) perseguire un utilizzo accorto, razionale ed efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo di materiali derivanti da interventi di scavo e demolizione/costruzione rispetto all'utilizzo di materie prime ottenute dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili (quali ghiaie, sabbie e argille).

2. Per raggiungere tali obiettivi è necessario:

- a) definire, fin dalla fase di progettazione, per ogni tipo di opera e intervento, le modalità di gestione dei materiali naturali di scavo e dei materiali inerti generati da interventi di demolizione/costruzione eventualmente prodotti, privilegiando sempre le attività di riutilizzo, riciclo e recupero rispetto allo smaltimento;

b) garantire che le attività di scavo che generano terre, rocce e in generale materiali allo stato naturale, siano effettuate in modo tale da mantenere separati tali materiali dagli eventuali altri materiali, di qualsiasi natura, prodotti da interventi di demolizione/costruzione;

c) garantire che i materiali destinati al riutilizzo presentino caratteristiche tecniche e chimico-fisiche tali da non determinare rischi per la salute dell'uomo e per le matrici ambientali interessate.

Art. 37

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) terre, rocce e materiali naturali originati da attività di scavo (di seguito "materiali naturali da scavo"): materiali originati da attività di scavo di suoli e terreni vergini, in cui sono assenti corpi estranei, compresi frammenti o frazioni di materiali quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto;

b) progetto di produzione: progetto dell'opera o dell'intervento nell'ambito del quale sono previste le attività che originano i "materiali naturali da scavo";

c) sito di produzione: area di cantiere entro la quale si svolgono le attività che generano "materiali naturali da scavo", secondo quanto previsto dal progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi (Permessi di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli Enti competenti), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Autorizzazione Ambientale Integrata;

d) progetto di riutilizzo: progetto dell'opera o dell'intervento nel quale è previsto il riutilizzo dei "materiali naturali da scavo";

e) sito di riutilizzo: area di cantiere entro la quale si svolgono le attività che prevedono il riutilizzo dei "materiali naturali da scavo", secondo quanto previsto dal progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi (Permessi di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli Enti competenti,...), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Autorizzazione Ambientale Integrata;

f) lotto: quantità di materiale naturale da scavo prodotto in condizioni omogenee sia per attività che lo hanno generato che rispetto al successivo riutilizzo.

Art. 38

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione dei materiali naturali da scavo che derivano da attività relative a:

- a) interventi edilizi e realizzazioni di reti e infrastrutture;
- b) perforazioni finalizzate alla realizzazione di infrastrutture e opere edilizie;
- c) altre attività di scavo che non interessano terreni contaminati.

2. Sono sempre esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) i materiali di scavo provenienti da siti nei quali sia in corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; la gestione dei suddetti materiali sarà infatti disciplinata dalle autorizzazioni rilasciate nell'ambito dello stesso procedimento di bonifica, secondo quanto previsto

dall'art. 242 del medesimo decreto;

b) i suoli, le terre e rocce da scavo con concentrazioni di contaminanti superiori alla colonna B della tabella 1 del dell'Allegato 5 del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. 152 del 2006;

c) i materiali naturali da scavo frammisti a rifiuti;

d) i materiali derivanti dalla coltivazione di cave, così come definiti nel comma 3 dell'art. 2 del R.D. 1443 del 1927.

3. I materiali naturali di scavo - quali sabbie, ghiaie e argille - derivanti come risultato secondario da interventi diversi da quelli classificabili come attività estrattive e aventi caratteristiche merceologiche tali da essere assimilati ad inerti pregiati o non pregiati (così come definiti dagli strumenti di pianificazione vigente in materia), possono essere gestiti, commercializzati e conferiti ad impianti di lavorazione (impianti di lavorazione degli inerti, fornaci) solo ai sensi della pianificazione vigente in materia di attività estrattive.

Art. 39

Requisiti e procedura

per la gestione dei materiali naturali da scavo

1. Ai sensi dall'art. 186 del d.lgs.152 del 2006, i materiali naturali da scavo possono essere riutilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o in sostituzione dei materiali di cava nei processi industriali purchè si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il riutilizzo avvenga senza necessità di alcun trattamento preventivo e/o trasformazione preliminare, inclusi la selezione granulometrica e la frantumazione;

b) sia verificata l'idoneità qualitativa in relazione alla destinazione d'uso del sito in cui è previsto il riutilizzo;

c) sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'utilizzo in opere o interventi, preventivamente individuati e definiti, anche nell'ambito dello stesso sito di produzione.

2. I materiali naturali da scavo prodotti nel corso di attività di costruzione - ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c bis, del d. lgs.152 del 2006 - non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I "Gestione dei rifiuti" della Parte IV del suddetto decreto solo nel caso in cui non siano contaminati e siano utilizzati allo stato naturale, a fini di costruzione, esclusivamente presso lo stesso sito di produzione.

3. Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo, ai sensi degli artt. 185 e 186 del d. lgs 152 del 2006, all'interno della documentazione progettuale presentata per il rilascio dell'autorizzazione o per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera o intervento nell'ambito del quale sono previste attività che originano o riutilizzano detti materiali (Permessi di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli Enti competenti), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Autorizzazione Ambientale Integrata, devono essere inclusi:

a) relazione tecnica che riporti:

1) l'inquadramento generale del sito di produzione e di quello di riutilizzo dei materiali naturali da scavo, completo di cartografia ed elaborati grafici;

2) la descrizione dell'opera/intervento di produzione dei materiali naturali da scavo;

3) la descrizione delle opere e del sito in cui è previsto il riutilizzo

dei materiali naturali da scavo, con elaborati tecnici e cartografici utili a definire la tipologia di opera/intervento e le modalità di realizzazione;

4) l'entità volumetrica dei materiali naturali da scavo prodotta e quella destinata a successivo riutilizzo;

5) le modalità e i tempi dell'eventuale deposito dei materiali naturali da scavo;

6) i crono programmi delle attività di produzione, riutilizzo ed eventuale riutilizzo posticipato;

7) i metodi attivati per garantire la rintracciabilità del materiale, con particolare riferimento al riutilizzo in sito diverso da quello di produzione;

8) la descrizione delle indagini effettuate e dei metodi analitici utilizzati per accertare l'idoneità qualitativa dei materiali naturali da scavo in relazione alla destinazione d'uso del sito in cui è previsto il riutilizzo;

9) l'attestazione dell'idoneità qualitativa dei materiali naturali da scavo basata sulle risultanze dell'analisi storica del sito di produzione, delle verifiche analitiche eseguite e allegate e della destinazione d'uso del sito in cui è previsto il riutilizzo.

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il riutilizzo dei materiali naturali da scavo.

4. La verifica dei requisiti necessari per il riutilizzo dei materiali naturali da scavo, viene effettuata dall'autorità titolare del procedimento e secondo le modalità previste dalle procedure di autorizzazione, approvazione o deposito del progetto di produzione e/o riutilizzo di tali materiali.

5. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale, il progetto di produzione dovrà prevedere un programma di riutilizzo posticipato; il riutilizzo dei materiali naturali da scavo dovrà comunque avvenire:

a) entro un anno dall'avvenuto deposito dei materiali naturali da scavo (anche nell'ambito dei singoli cantieri di produzione) del materiale, salvo proroga - rilasciabile una sola volta - su istanza motivata dell'interessato;

b) entro il termine concesso per la realizzazione del progetto stesso, purché in ogni caso non superiore a tre anni, solo nel caso in cui, nell'ambito di progetti di opere o attività sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, si preveda il riutilizzo di materiali naturali da scavo nel medesimo sito e progetto di produzione.

6. Trascorsi i termini di cui sopra, il proponente dovrà provvedere alla gestione dei materiali naturali da scavo secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento relativo al progetto di produzione.

7. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di riutilizzo di materiali naturali da scavo previste nel progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi, il soggetto interessato dovrà presentare una nuova richiesta corredata dalla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 40

Accertamento qualitativo dei materiali

1. L'accertamento delle caratteristiche qualitative dei materiali naturali da scavo deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dall'autorità titolare del procedimento.

2. Per volumi totali di scavo non superiori a tremila metri cubi

(calcolati in banco) e solo nel caso di riutilizzo dei materiali naturali da scavo all'interno dello stesso sito di produzione, è facoltà del committente/tecnico progettista non procedere alla verifica analitica dei materiali, tale scelta dovrà essere supportata da idonea dichiarazione del tecnico progettista incaricato (in possesso della necessaria abilitazione professionale) in cui si attesti che, anche a seguito di una specifica analisi storica del sito di produzione, il materiale di scavo è naturale ed idoneo, per tipologia e qualità, ad essere riutilizzato presso lo stesso sito di produzione, in relazione alla sua destinazione d'uso ed alle modalità previste nel progetto presentato.

Art. 41

Materiali non idonei

1. Qualora non si dimostri il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 185 e 186 del d. lgs. 152 del 2006, nonché di quelli previsti dalla presente legge, i materiali derivanti dagli interventi di scavo dovranno essere sottoposti alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso si individui una contaminazione, intesa come superamento o pericolo concreto e attuale di superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) come definite nell'Allegato 5 alla Parte IV del d. lgs. 152 del 2006, il responsabile dell'inquinamento o il proprietario o il gestore dell'area deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti ed attuare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, secondo la procedura di cui all'articolo 242 del suddetto decreto.

Parte II

Materiali inerti da demolizione e costruzione

Art. 42

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) materiale inerte generato da interventi di demolizione e costruzione (di seguito "materiali inerti da demolizione e costruzione"): materiale litico, lateritico e/o composto da aggregati granulari (mattoni, calcestruzzi, coppi, malte) che non sia soggetto a reazioni fisiche o chimiche, non sia biodegradabile e abbia caratteristiche tali da non provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

b) sito di produzione: area complessiva di intervento entro la quale si svolgono le attività che originano i materiali inerti da demolizione e costruzione, secondo quanto previsto dal progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi (permessi di costruire, dichiarazioni di inizio attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli enti competenti), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale e/o di autorizzazione ambientale integrata;

c) lotto: quantità - comunque non superiore a tremila metri cubi - di materiale inerte da demolizione e costruzione prodotto in condizioni omogenee sia per attività che lo hanno generato che rispetto al successivo riutilizzo; si intendono omogenee condizioni quali: la stessa provenienza (demolizione della stessa opera, edificio o manufatto), la medesima natura dell'inerte destinato al riutilizzo (calcestruzzo, mattoni, ceramici, aggregati,) o quelle per le quali sia noto (o assunto) l'uniforme modalità di produzione.

Art. 43

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il riutilizzo nel medesimo sito di produzione dei materiali inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione per la realizzazione di piazzali, sottofondi, rilevati, piste, fondi stradali, livellamenti, terrazzamenti a fini edili, macinati granulari e quant'altro.

2. Non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge il re-impiego, sempre nell'ambito di opere di costruzione, di componenti quali mattoni, coppi, tegole, tavole, pannelli ecc., derivanti dallo smontaggio e dalla demolizione selettiva di fabbricati e manufatti, solo nel caso in cui lo stesso re-impiego avvenga senza alcun trattamento preliminare (inclusa la frantumazione/macinazione) e con le stesse modalità ed i medesimi criteri di funzionalità per i quali i componenti sono stati originariamente prodotti e commercializzati.

Art. 44

Requisiti e procedura
per il riutilizzo in sito dei materiali inerti
derivanti da attività di demolizione/costruzione

1. A condizione che siano rispettati contemporaneamente i requisiti di seguito specificati, è consentito il riutilizzo presso lo stesso sito di produzione di materiali inerti da demolizione e costruzione per la realizzazione di piazzali, sottofondi, rilevati, piste, fondi stradali, livellamenti, terrazzamenti a fini edili, macinati granulari e quant'altro - senza che questo costituisca attività di recupero rifiuti.

Tali requisiti sono:

- a) la certezza del riutilizzo per opere e interventi preventivamente individuati;
- b) il rispetto dei requisiti minimi di idoneità del materiale stabiliti nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203", a seguito di operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica;
- c) la mancanza di pregiudizio per l'ambiente derivante dalle attività di riutilizzo, verificata tramite esecuzione di test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1988 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

2. Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione, all'interno della documentazione progettuale presentata per il rilascio dell'autorizzazione o per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera o intervento nell'ambito del quale è prevista la produzione ed il successivo riutilizzo in sito dei suddetti materiali (permessi di costruire, dichiarazioni di inizio attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli enti competenti), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale e/o di autorizzazione

ambientale integrata, devono essere inclusi:

a) relazione tecnica che riporti:

- 1) la tipologia e le tecniche di produzione del materiale inerte, quindi l'identificazione dei lotti di produzione;
- 2) il cronoprogramma delle attività e il lay out di cantiere relativo al sito di produzione (aree e tempi di stoccaggio, zone di riutilizzo);
- 3) la quantità dei materiali inerti da demolizione e costruzione prodotti e di quelli riutilizzati presso lo stesso cantiere di produzione;
- 4) i tempi e le modalità del riutilizzo;
- 5) qualora il riutilizzo in sito sia solo parziale, i siti/impianti di destinazione finale dei materiali inerti da demolizione e costruzione in eccedenza rispetto alle attività di riutilizzo previste in sito e pertanto gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del d. lgs 152 del 2006;
- 6) l'attestazione d'idoneità dei materiali inerti da demolizione e costruzione al riutilizzo presso lo stesso sito di produzione secondo le modalità e per le opere previste nel progetto presentato, con particolare riferimento ai requisiti minimi stabiliti nell'Allegato C della Circolare Ministero Ambiente 17 luglio 2005, n. 5205 "Green public procurement - indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203";

7) gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti sui lotti di materiale inerte da demolizione e costruzione per verificare la compatibilità ambientale di tali materiali con il riutilizzo previsto (test di cessione utilizzando gli stessi i criteri stabiliti nell'allegato 3 del decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n.186 "Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22».», così come previsto anche dalla Circolare 5205 del 2005);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il riutilizzo in sito di materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione.

3. La verifica dei requisiti necessari per il riutilizzo in sito dei materiali inerti da demolizione / costruzione viene effettuata dall'autorità titolare del procedimento e secondo le modalità previste dalle procedure di autorizzazione, approvazione o deposito del progetto che prevede la produzione ed il riutilizzo in sito di tali materiali.

4. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di riutilizzo, pur sempre all'interno dello stesso sito i cui sono stati prodotti, di materiali inerti da demolizione/costruzione previste nel progetto autorizzato o dotato dei necessari titoli abilitativi, il soggetto interessato dovrà integrare la documentazione presentata sulla base di quanto previsto dall'art. 11.

Art. 45

Materiali non idonei

1. Qualora non sia dimostrato il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, i materiali inerti da demolizione e costruzione dovranno essere sottoposti alle disposizioni in materia di gestione rifiuti di cui alla Parte IV del d. lgs. 152 del 2006.".

Allegato "A"
Adeguamento delle tariffe di cava, relative alle concessioni,
di cui all'art. 12 della legge regionale n. 17 del 1991, per gli anni 2012 e 2013

1. Gli importi delle tariffe di escavazione, relative ai singoli materiali appartenenti ai gruppi individuati, dovranno essere così aggiornati:

I gruppo materiali per inerti e per opere in genere	€/m³
Sabbia e ghiaia alluvionale	2,28
Materiale di monte	1,84
Altri materiali alluvionali	1,84
Molasse marnoso - arenacee	1,04
II gruppo materiali per usi industriali	
Calcari e marne	2,08
Sabbie usi industriali	2,28
Argille per laterizi	1,84
Argille per ceramica	2,08
Gesso	2,28
III gruppo pietre da taglio	
Pietre da taglio	3,12
IV gruppo Torbe	
Torbe	4,12

2. La tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale utile estratto.